

Volontariato, riconosciute le competenze acquisite

Un decreto interministeriale attua il codice del Terzo settore e inserisce l'esperienza volontaria nel sistema nazionale di certificazione come esperienza di apprendimento permanente: ecco cosa cambia per enti, persone e istituzioni

Da Cantiere Terzo Settore - DI PATRIZIA BERTONI, 28 OTTOBRE 2025

Il **decreto interministeriale del 31 luglio 2025**, pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2025](#), segna un passaggio decisivo nel percorso di riconoscimento delle competenze acquisite attraverso l'attività di volontariato.

Firmato dai Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'Istruzione e del Merito, dell'Università e della Ricerca e per la Pubblica Amministrazione, il provvedimento **dà attuazione all'art. 19 del codice del Terzo settore (dlgs 117/2017)** e definisce i criteri per il riconoscimento, in ambito scolastico e lavorativo, delle competenze maturate nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.

UN TASSELLO NEL SISTEMA NAZIONALE DELLE COMPETENZE

Il decreto si inserisce in un quadro più ampio di politiche nazionali per l'**apprendimento permanente**, avviato con la [legge n. 92/2012](#) e consolidato con il [dlgs 13/2013](#) sul sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Viene inoltre richiamato il [decreto interministeriale del 5 gennaio 2021](#), che definisce le "Linee guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze (SNCC)". Quest'ultimo stabilisce le specifiche tecniche per il rilascio, la conservazione e la registrazione digitale delle attestazioni, garantendo tracciabilità, trasparenza e comparabilità dei risultati di apprendimento.

In questa cornice, il decreto del 31 luglio 2025 rappresenta il punto di incontro tra la normativa sulle competenze e le politiche del Terzo Settore, **riconoscendo formalmente il volontariato come contesto di apprendimento non formale e civico**, in grado di generare valore personale, sociale e professionale.

DALL'ESPERIENZA ALLA COMPETENZA

L'articolo 1 del decreto chiarisce l'obiettivo generale: promuovere il volontariato, in particolare tra i giovani, come **esperienza formativa che contribuisce alla crescita umana, civile e culturale della persona**.

Si punta così a rendere visibili e spendibili in ambito educativo e lavorativo le competenze maturate "sul campo": capacità di collaborazione, gestione del tempo, problem solving, comunicazione, leadership e responsabilità.

L'articolo 3 definisce i **criteri operativi** per l'individuazione delle competenze esercitate nel volontariato: **durata minima di 60 ore in dodici mesi, processi strutturati di**

documentazione e verifica, possibilità di avvio sia su richiesta della persona sia su iniziativa degli enti titolati.

Non un semplice riconoscimento “formale”, dunque, ma un percorso fondato su **evidenze documentate**, con strumenti e procedure condivise.

IL RUOLO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Elemento centrale del provvedimento è l’attribuzione agli **enti del Terzo settore (Ets)** del ruolo di soggetti titolati a erogare il servizio di individuazione e messa in trasparenza delle competenze, secondo gli standard previsti dal **dm 9 luglio 2024**.

Gli Ets potranno operare anche in collaborazione con i **Centri duali nazionali per lo sviluppo delle competenze professionali** (cioè luoghi di formazione alternanza scuola-lavoro implementato a livello regionale attraverso una rete di istituzioni formative e imprese), rafforzando la rete territoriale e il supporto operativo

Questa impostazione riconosce al Terzo Settore non solo una funzione sociale, ma anche una **responsabilità educativa**, collocandolo stabilmente nel sistema nazionale delle politiche per la valorizzazione delle competenze comunque acquisite in contesti formali, non formali ed informali e l’apprendimento permanente.

IL PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE: QUALITÀ E TRASPARENZA

L’articolo 5 descrive il processo in cinque fasi:

1. **Informazione e accesso** – per assicurare pari opportunità e consapevolezza;
2. **Progetto personalizzato**, con durata, obiettivi e risultati attesi;
3. **Tutoraggio** da parte di una figura dedicata, incaricata di accompagnare e documentare il percorso;
4. **Documento di trasparenza** rilasciato al termine, conforme al modello previsto dal decreto del 5 gennaio 2021;
5. **Conservazione e registrazione digitale** delle attestazioni, nel rispetto del *Codice dell’amministrazione digitale* (dlgs 82/2005) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

PORTABILITÀ E RICONOSCIMENTO UFFICIALE

L’articolo 6 introduce il principio di **portabilità delle competenze**, prevedendo che le attestazioni rilasciate possano essere riconosciute nei percorsi scolastici, formativi e universitari, nonché considerate nei concorsi pubblici e nei processi di selezione del personale.

Si tratta di un passo significativo verso la **valorizzazione dell’azione volontaria anche in ottica della occupabilità**

MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO CONTINUO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’articolo 7, coordinerà le attività di **monitoraggio e valutazione**, garantendo coerenza con quanto previsto dal dm 9 luglio 2024.

Il monitoraggio permetterà di misurare l'efficacia dei processi, individuare le buone pratiche e valorizzare i dati prodotti dagli Ets, rafforzando la governance nazionale del sistema.

UN PERCORSO PREPARATO DAL TERZO SETTORE

Il decreto non nasce nel vuoto: arriva **al termine di un percorso di studio e sperimentazione** che ha visto impegnate le reti del Terzo Settore negli ultimi anni.

Molti enti hanno avviato **percorsi formativi specifici per la creazione di figure dedicate ai servizi di individuazione e validazione delle competenze** e hanno prodotto **ricerche e strumenti operativi** di grande valore scientifico.

Tra questi si segnala il volume *“Analisi e innovazione dei processi formativi del Terzo Settore. Competenze strategiche dei volontari”* (Lupetti 2025), che ha anticipato molti dei principi oggi formalizzati nel decreto, delineando un modello di **formazione basata sull'esperienza e sulla riflessività**.

Grazie a questi contributi, il sistema di riconoscimento delle competenze nel volontariato arriva oggi su basi solide, con un linguaggio condiviso e una consapevolezza diffusa.

VERSO UNA CULTURA DEL RICONOSCIMENTO

Il nuovo decreto rappresenta un passo avanti verso una **cultura della valorizzazione del sapere esperienziale**.

Riconoscere le competenze apprese nel volontariato significa restituire dignità e valore all'impegno civile, rafforzare il legame tra partecipazione e cittadinanza attiva, creare ponti tra educazione, lavoro e comunità.

In definitiva, questo provvedimento consolida il diritto di ciascuna persona a **vedere riconosciuto ciò che sa fare**, anche quando appreso al di fuori dei percorsi formali.

Un riconoscimento che non premia solo il volontario, ma l'intera società, perché **trasforma la solidarietà in competenza condivisa e generativa**.

CRITICITÀ

La cura nella gestione dei dati e nell'archiviazione delle evidenze è un elemento di garanzia per la qualità del sistema e per la tutela delle persone. La gestione dei dati rilancia un punto ancora aperto che riguarda la **mancanza di un'infrastruttura unica per la registrazione, conservazione e interoperabilità delle attestazioni** rilasciate dagli enti. Attualmente, i sistemi di gestione documentale e di tracciamento delle competenze rischiano di restare frammentati tra regioni, amministrazioni e reti associative, con conseguente perdita di uniformità e accessibilità.

Costruire una **dorsale nazionale unica**, integrata nel Sistema informativo unitario del Ministero del Lavoro e collegata alle piattaforme regionali, consentirebbe di:

- garantire la **validità giuridica e la verificabilità** delle attestazioni;
- assicurare **standard comuni di conservazione e sicurezza dei dati**;

- facilitare la **consultazione diretta da parte dei cittadini** e l'interoperabilità con il sistema educativo e con il mercato del lavoro.

Solo attraverso un'infrastruttura condivisa e stabile sarà possibile dare piena attuazione al diritto al riconoscimento delle competenze, trasformando il decreto in **una leva effettiva di trasparenza, mobilità e coesione sociale**.

Di seguito inseriamo due schede

1) Le principali novità del decreto

- **Riconoscimento ufficiale** delle competenze acquisite nei percorsi di volontariato, in ambito scolastico e lavorativo.
- **Ruolo centrale degli enti del Terzo settore (Ets)** come soggetti titolari per l'individuazione e la messa in trasparenza delle competenze.
- **Durata minima di 60 ore in 12 mesi** per il riconoscimento dell'attività di volontariato.
- **Progetto personalizzato** tra volontario ed ente, con tutoraggio dedicato e raccolta di evidenze.
- **Documento di trasparenza** conforme al modello del decreto interministeriale 5 gennaio 2021.
- **Archiviazione digitale e tracciabilità** delle attestazioni secondo gli standard nazionali (CAD e GDPR).
- **Portabilità e spendibilità** delle competenze nei percorsi formativi, universitari e nei concorsi pubblici.
- **Monitoraggio nazionale** a cura del Ministero del Lavoro, in sinergia con il DM 9 luglio 2024.
- **Collaborazioni possibili** con i Centri duali nazionali per lo sviluppo delle competenze.
- **Rafforzamento del ruolo educativo del Terzo settore**, quale soggetto promotore dell'apprendimento permanente.

2) Riferimenti normativi principali

- **Decreto interministeriale 31 luglio 2025**, "Definizione dei criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato" (*GU n. 248 del 24 ottobre 2025*).
- **Decreto interministeriale 9 luglio 2024**, "Disciplina dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze".
- **Decreto interministeriale 5 gennaio 2021**, "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze".
- **Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13**, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali".
- **Legge 28 giugno 2012, n. 92**, "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".
- **Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**, "Codice del Terzo Settore".
- **Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dlgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)** per la gestione e conservazione delle attestazioni.